



COMUNE DI ALBIATE

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI: NEGOZI E ALTRE ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE NEI PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO E SVAGO, ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE ED ESTETISTA.

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29/6/2001)
(modificato con delibera della Giunta Comunale n. 135 del 18.9.2008)

CAPO I - COMMERCIO IN SEDE FISSA

Art.1 – Ambito di applicazione. 1. La disciplina del presente Capo si applica:

- agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio;
- alle cooperative, alle attività artigianali e industriali con attività di vendita al pubblico;
- ai produttori agricoli che effettuano in locali o aree private, annessi o meno al fondo di coltura o allevamento, la vendita al pubblico dei propri prodotti di cui al D. Lgs. n. 114/98.

Art.2 – Orario giornaliero. 1. Gli esercizi di cui all'art. 1 possono articolare l'orario giornaliero di apertura entro i seguenti limiti:

- apertura non prima delle ore 7
- chiusura non oltre le ore 22.

2. Nel rispetto di tali limiti, l'operatore commerciale può liberamente determinare l'orario di effettiva apertura non superando comunque complessivamente 13 ore giornaliere, prevedendo o meno un periodo di chiusura in corrispondenza di una parte centrale della giornata.

3. Gli esercizi artigianali di produzione alimentare potranno effettuare la vendita al pubblico non prima delle ore 7 e non oltre le ore 24.

4. Le rivendite di generi di monopolio, le rivendite di giornali e riviste, le gelaterie e le

gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie, gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, le sale cinematografiche sono esentati dal rispetto dei limiti sopra stabiliti, qualora l'attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente. E' attività esclusiva quella svolta dagli esercizi autorizzati per le tabelle merceologiche previste dal D.M. 375/88 e che non abbiano chiesto l'ampliamento merceologico a tutto il settore o, nel caso di negozi di vicinato, quella svolta negli esercizi il cui titolare abbia dichiarato, nella comunicazione di apertura, di vendere prodotti rientranti in un'unica tabella di cui al predetto decreto ministeriale. E' attività prevalentemente svolta, quella che occupa non meno dell'80% della superficie di vendita effettivamente utilizzata. Le dichiarazioni relative all'attività sono comunque soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale.

5. Gli esercizi di cui al comma precedente devono comunque osservare il limite orario di chiusura delle ore 24 non superando complessivamente 13 ore giornaliere.

6. Una diversa articolazione dell'orario giornaliero di apertura potrà essere attivata a richiesta di associazioni o organizzazioni di esercenti anche per zone determinate del territorio cittadino e previo specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale. Le richieste devono essere inoltrate entro e non oltre il 30 Novembre dell'anno precedente e saranno vagliate dall'Amministrazione, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni di consumatori e lavoratori, entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento. Richieste presentate oltre i suddetti limiti non verranno prese in considerazione.

Art.3 – Chiusura domenicale e festiva. [con Delibera G. C. n. 135 del 18/9/2008 il presente articolo è stato dichiarato disapplicato ai sensi dell'art. 5 bis della Legge Regionale 22/2000]

Art.4 – Chiusura infrasettimanale. [con Delibera G. C. n. 135 del 18/9/2008 il presente articolo è stato dichiarato disapplicato ai sensi dell'art. 5 bis della Legge Regionale 22/2000]

Art. 5 – Attività particolari di vendita. 1. Le rosticcerie, le rivendite di cibi cotti, le pasticcerie, le gelaterie e gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, anche abbinati ad attività artigianali di produzione nonché, gli esercizi artigianali di produzione alimentare, possono articolare il proprio orario in deroga agli obblighi di chiusura domenicale e festiva disposti dal precedente art. 3.

2. La vendita del pane e degli altri prodotti alimentari, non di propria produzione, escluse le bevande, effettuata in forma complementare negli esercizi di cui al comma precedente, deve essere sospesa nei giorni festivi in cui è prevista la chiusura degli altri esercizi di vendita di generi alimentari.

3. Gli esercizi che vendono esclusivamente libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato e oggetti ricordo, mobili, possono articolare il proprio orario in deroga agli obblighi di chiusura domenicale e festiva disposti dal precedente art. 3.

4. Gli esercizi specializzati nella vendita di fiori e piante e di articoli di giardinaggio possono rimanere aperti la domenica e le altre giornate festive.

5. La distribuzione di merci mediante apparecchi automatici, anche nel caso in cui sia adibito a tale scopo un apposito locale, non è soggetta alle limitazioni di cui al precedente art. 4.

6. Gli esercizi di vendita abbinati a impianti per la distribuzione di carburanti per autotrazione possono osservare l'orario di apertura

dell'impianto di distribuzione, anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 2 e 3.

7. Le attività di vendita svolte dalle farmacie, limitatamente ai prodotti inclusi nella "tabella per i titolari di farmacie", di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 114/98, possono osservare l'orario di apertura della farmacia, anche in deroga a quanto previsto agli articoli 3 e 4.

Art.6 – Cartello indicatore. 1. I titolari degli esercizi commerciali sono tenuti ad esporre al pubblico un cartello ben visibile dall'esterno indicante l'orario di apertura e chiusura effettivamente praticato nonché il giorno di chiusura infrasettimanale.

Art.7 – Deroghe alla chiusura domenicale e festiva. [con Delibera G. C. n. 135 del 18/9/2008 il presente articolo è stato dichiarato disapplicato ai sensi dell'art. 5 bis della Legge Regionale 22/2000]

Art.8 – Ferie estive. 1. Al fine di garantire durante le ferie del mese di agosto sufficienti servizi di approvvigionamento per i consumatori, saranno promosse intese con le organizzazioni dei commercianti per assicurare l'apertura, anche mediante idonei avvicendamenti, di un adeguato numero di negozi abilitati alla vendita di prodotti alimentari.

2. E' fatta salva l'applicazione della legge 10 Febbraio 1974, n. 41 per quanto riguarda le chiusure superiori a 3 giorni delle aziende esercenti la produzione di generi della panificazione, con o senza esercizio di vendita al minuto.

Art.9 – Sanzioni. 1. Chiunque violi le disposizioni del presente Capo è punito ai sensi dell'art. 22 del D. LGS. n. 114/98 con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO II - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art.10 – Ambito di applicazione. 1. La disciplina del presente Capo si applica ai mercati e alle altre attività di vendita e somministrazione che si svolgono su aree pubbliche, previste dal D. Lgs. n. 114/98, incluse quelle degli artigiani e industriali che vendono i prodotti di loro fabbricazione e quelle dei produttori agricoli che vendono i prodotti di loro coltivazione e allevamento.

2. Non si applica alle attività che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio.

Art.11 – Orario di attività' del commercio su aree pubbliche. 1. L'orario di funzionamento del mercato per il commercio al minuto è fissato: dalle ore 8 alle ore 13 del giorno di sabato con sgombero entro le 14.

2. Le attività di commercio ambulante in eventuali posteggi fuori mercato potrà essere effettuata dalle ore 8 alle ore 13.

3. Le attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante possono svolgersi tra le ore 8 e le ore 20.

4. Gli orari di attività di commercio ambulante e di somministrazione di alimenti e bevande della Sagra e Fiera di San Fermo è disciplinato da apposito Regolamento.

5. Nel mese di dicembre, con espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale, potranno essere autorizzate deroghe agli orari. La richiesta di eventuali deroghe deve pervenire, a cura delle organizzazioni sindacali di categoria, non oltre il 31 ottobre dell'anno di riferimento. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il suddetto termine. Il provvedimento di autorizzazione dovrà essere adottato entro il 30 novembre.

Art.12 – Chiusura domenicale e festiva. 1. Nelle giornate di domenica e negli altri giorni festivi, salvo quanto diversamente disposto con ordinanza sindacale, non si effettuano mercati né attività in posteggi fuori mercato ed è vietata l'attività del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante. In tale caso l'Amministrazione comunale potrà, a richiesta delle organizzazioni di categoria, autorizzare lo svolgimento del mercato stesso in un altro giorno, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano. In ogni caso non potranno essere effettuati mercati nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua.

Art.13 – Sanzioni. 1. Chiunque violi le disposizioni del presente Capo è punito ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 114/98 con le modalità previste dalla Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

CAPO III - PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art.14 – Ambito di applicazione. 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25/8/91, n. 287, ad

esclusione di quelli indicati all'art. 3, comma 6, della legge medesima.

Art. 15 – Fascia oraria massima e minima. 1. Il limite orario giornaliero degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, distinti secondo la tipologia indicata all'articolo 5 della legge 287/91 è stabilita come segue:

- 14 ore per gli esercizi di tipo A (somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari)

- 19 ore per gli esercizi di tipo B (somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari) e di tipo D (esercizi di cui al tipo B nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione).

2. L'apertura degli esercizi di tipo A può essere attuata non prima delle ore 10 e non oltre le ore 24, prorogabile, con apposita autorizzazione del Sindaco, fino alle ore 1 dei soli giorni di Sabato e Domenica.

3. L'apertura degli esercizi di tipo B può essere attuata non prima delle ore 5 e non oltre le ore 24, prorogabile, con apposita autorizzazione del Sindaco, fino alle ore 1 dei soli giorni di Sabato e Domenica.

Art.16 – Fascia oraria obbligatoria. 1. L'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è determinato come segue:

- esercizi di tipo A

DALLE ORE 11 ALLE ORE 15

DALLE ORE 17 ALLE ORE 21

- esercizi di tipo B e D

DALLE ORE 8 ALLE ORE 20.

2. Gli esercizi muniti di autorizzazione di tipologia A e B devono attenersi alle prescrizioni imposte per l'attività prevalente svolta, la quale dovrà essere esplicitamente comunicata per iscritto al Comune.

3. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

4. Sarà possibile, a richiesta dell'esercente, differenziare l'orario sopra stabilito purché, il numero delle deroghe non superi la misura del 20% degli esercizi autorizzati.

Dovrà essere comunque garantito per tutte le tipologie: minimo 6 ore di apertura.

Art.17 – Chiusura settimanale. 1. I pubblici esercizi possono effettuare un turno di chiusura in un giorno a scelta della settimana. I titolari degli esercizi che intendono avvalersi di tale facoltà devono darne comunicazione scritta al Comune.

Art.18 – Cartello indicatore. 1. I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti ad esporre, in maniera che risulti ben visibile all'esterno, un cartello indicante l'orario di apertura prescelto, ovvero quello stabilito dal Comune, nonché l'eventuale giorno di chiusura settimanale.

2. Il cartello orario dovrà essere rilasciato dall'Amministrazione Comunale a seguito di apposita richiesta dell'esercente comunicante l'orario prescelto e l'eventuale giorno di chiusura settimanale.

3. Eventuali modifiche, per un periodo superiore a sette giorni, degli orari in vigore devono essere preventivamente comunicati per iscritto all'Amministrazione Comunale che provvederà a rilasciare un nuovo cartello.

Art.19 – Deroghe. 1. L'orario di chiusura può essere protratto:

- sino alle ore 3 del giorno successivo, in occasione del tradizionale veglione del Sabato grasso del Carnevale Ambrosiano

- sino alle ore 3 del giorno successivo, in occasione della Vigilia (24 dicembre) del Santo Natale;

- sino alle ore 3 del giorno successivo, in occasione della festa di fine anno (31 dicembre).

Art.20 – Attività particolari. 1. L'orario massimo di svolgimento per i giochi autorizzati negli esercizi pubblici viene stabilito come segue:

- giochi leciti (carte - biliardi - ecc.): dalle ore 10 alle ore 24; tali giochi sono comunque vietati ai minori di 18 anni;

- giochi elettronici (flipper - videogiochi ecc.): dalle ore 10 alle ore 24; tali giochi sono comunque vietati ai minori di anni 14;

- giochi di società (Monopoli, Risiko, giochi leciti da tavolo, ecc.) devono terminare almeno mezz'ora prima della chiusura dell'esercizio.

2. Gli esercizi di somministrazione operanti in occasione di feste e sagre osservano l'orario della manifestazione temporanea.

Art.21 – Deroga alla chiusura settimanale. 1. I titolari degli esercizi che abbiano scelto di effettuare il turno di chiusura settimanale

potranno derogare in qualsiasi momento previa comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale.

2. Può in ogni caso essere derogata la chiusura nelle settimane che precedono il Natale e la Pasqua e qualora la giornata coincida con una festività.

Art.22 – Facoltà di modifica degli orari. 1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare, con provvedimento motivato, l'orario prescelto dall'esercente in presenza di situazioni particolari o di circostanze eccezionali e comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico e di tutela della quiete.

Art.23- ferie. 1. Al fine di assicurare all'utenza, nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, l'Amministrazione Comunale predispone, sentite le organizzazioni di categoria nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui al presente capo.

2. Gli esercenti devono comunicare per iscritto all'Amministrazione Comunale il periodo di ferie entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno.

3. Non saranno prese in considerazione comunicazioni e/o variazioni del periodo di ferie inviate oltre tale termine se non per gravi motivi.

Art.24 – Sanzioni. 1. Chiunque violi le disposizioni del presente Capo è punito ai sensi dell'art. 10 della L. n. 287/91.

2. Nei casi di particolare gravità delle infrazioni nonché alla seconda e alle successive applicazioni delle relative sanzioni, l'Amministrazione Comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a trenta giorni.

3. Per il mancato rispetto del turno prescelto, l'Amministrazione Comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.

CAPO IV - ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO E SVAGO PRESSO PUBBLICI ESERCIZI

Art.25 – Orari di attività di trattenimento e svago svolta presso esercizi pubblici. 1. Le attività di trattenimento e svago (concertini, musica dal vivo, karaoke, numeri di arte varia, trattenimenti danzanti) svolte all'interno di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) a seguito di apposita

autorizzazione potranno effettuare il seguente orario massimo: inizio trattenimenti ore 21 termine ore 24.

2. Nei locali in cui sono presenti apparecchi televisivi, radio, mangianastri, giradischi, compact disc, elettrogrammofoni a gettone (jukebox), videojukebox e altri apparecchi simili potranno essere effettuati i seguenti orari massimi: orario di funzionamento dalle ore 9 alle ore 24.

3. Nei cinema, teatri, arene estive, saloni destinati alla rappresentazione di spettacoli di arte varia e concert si applica il seguente limite: termine ultimo spettacolo 1.30

4. E' prevista la possibilità di derogare a tali orari per occasioni e/o esigenze particolari, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

5. Nelle manifestazioni temporanee che si svolgono all'aperto o all'interno di locali e che abbiano ottenuto il parere favorevole, qualora previsto, dalla Commissione Provinciale di Vigilanza si applicano i seguenti limiti:

- termine manifestazioni ore 24 nei giorni di sabato e domenica;
- termine manifestazioni ore 22 negli altri giorni.

6. Nelle scuole di ballo amatoriali si applica il seguente limite: termine attività ore 24.

7. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare, con provvedimento motivato, l'orario prescelto dall'esercente in presenza di situazioni particolari o di circostanze eccezionali e comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico e di tutela della quiete.

Art.26 – Deroghe. 1. L'orario di chiusura dei locali di spettacolo e di conclusione dell'attività di trattenimento e diffusione di musica all'interno dei pubblici esercizi è prorogato sino alle ore 3 del giorno successivo in occasione del veglione di sabato grasso del Carnevale Ambrosiano e in occasione della festa di fine anno.

2. E' sempre fatta salva la possibilità che, in relazione a particolari esigenze e/o situazioni, l'Amministrazione proceda a modificare gli orari.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente Capo è punito ai sensi dell'art. 24 del precedente Capo III.

CAPO V - ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA

Art.27 – Ambito di applicazione. 1. La disciplina del presente Capo si applica agli esercizi di parrucchiere uomo e donna, estetisti,

centri di abbronzatura, centri di dimagrimento ed altre tipologie di attività similari.

Art.28 – orario giornaliero. 1. Gli esercizi di cui al precedente articolo possono articolare l'orario giornaliero entro i seguenti limiti:

- apertura non prima delle ore 7
- chiusura non oltre le ore 23.

2. Nel rispetto di tali limiti l'operatore può liberamente determinare l'orario di effettiva apertura o chiusura non superando le 12 ore giornaliere.

Art.29 – Chiusura settimanale. 1. Gli esercizi di cui al presente Capo dovranno osservare la chiusura obbligatoria della domenica.

2. Facoltativamente gli esercenti potranno effettuare un altro giorno di chiusura scelto a discrezione.

Art.30 – Cartello indicatore. 1. L'operatore è tenuto a rendere noto al pubblico con un cartello ben visibile l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'esercizio, nonché, le giornate di chiusura settimanale.

2. Il cartello orario è rilasciato a cura dell'Amministrazione Comunale.

3. Eventuali modifiche degli orari in vigore e delle giornate di chiusura a scelta dell'esercente devono essere preventivamente comunicati all'Amministrazione Comunale che provvederà a rilasciare il nuovo cartello.

Art.31 – Chiusura domenicale e festiva. 1. Durante le seguenti festività dovrà essere effettuata la chiusura totale dell'esercizio:

- 1° Gennaio Capodanno
- 6 Gennaio Epifania
- Festa dell'Angelo
- 25 Aprile Anniversario Liberazione
- 1° Maggio Festa del Lavoro
- 2 Giugno, Festa della Repubblica
- 15 Agosto Assunzione di S.M. Vergine
- 1° Novembre Festa di tutti i Santi
- 25 Dicembre Santo Natale
- 26 Dicembre Santo Stefano

Art.32 – deroghe alla chiusura. 1. In occasione di sagre, fiere, feste di via e nel periodo che precede il Natale gli esercizi possono fruire della facoltà all'apertura, determinata con apposito provvedimento.

Art.33 – Sanzioni. 1. Le violazioni alle disposizioni del presente Capo sono punite con la procedura di cui alla Legge 24.11.1981 N. 689.



COMUNE DI ALBIATE

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI VENDITA NEGOZI E ALTRE ATTIVITA' AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA, ATTIVITA' DI VENDITA AL PUBBLICO DA PARTE DI ARTIGIANI E INDUSTRIALI.

(approvato con ordinanza del Sindaco n. 802 del 2/10/2008)

IL SINDACO

Visto l'art. 1 della L.R. 28/01/2007 n. 30 "Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali" con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla L.R. 03/04/2000, n. 22, limitatamente agli articoli 1,5bis e 5quater;

Vista la precedente ordinanza n. 298 del 19.11.2002 e ritenuto di dover adeguare ed integrare la disciplina degli orari di negozi e altre attività di vendita al dettaglio in sede fissa, alla legislazione nel frattempo intervenuta;

Visto il titolo IV "Orari di vendita" del D. Lgs. 31.03.1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15.03.1997, n. 59";

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 il quale stabilisce che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali;

DISPONE

Art. 1 Ambito di applicazione. La presente disciplina si applica agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, alle cooperative, alle attività artigianali e industriali con attività di vendita al pubblico; ai produttori agricoli che effettuano in locali o aree private, annesse o meno al fondo di coltura o allevamento, la vendita al pubblico dei propri prodotti.

Art. 2 – Orario giornaliero. 1. Gli esercizi di cui al comma 1 possono articolare l'orario giornaliero di apertura entro i seguenti limiti:

- apertura non prima delle ore 7.00
- chiusura non oltre le ore 22.00

2. Nel rispetto di tali limiti l'operatore commerciale può liberamente determinare l'orario di effettiva apertura non superando comunque complessivamente 13 ore giornaliere.

3. L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.

Art. 3 – Apertura domenicale e festiva. 1. Agli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli 2 e 5, è consentita l'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive per l'intero anno solare.

2. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita oltre i 250 mq., nel rispetto dei limiti indicati nel precedente art. 2 e nel successivo art. 5 possono rimanere aperti al pubblico:

- nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;
- nell'ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre;
- nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;

3. Non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive.

Art. 5 – Chiusura obbligatoria. 1. E' fatto obbligo di chiusura al pubblico di tutte le attività di vendita nelle seguenti giornate:

- 1° gennaio;
- Pasqua;
- 25 aprile;
- 1° maggio;
- 15 agosto;
- 25 dicembre pomeriggio;
- 26 dicembre.

Art. 4 – Attività particolari di vendita. 1. Possono derogare agli obblighi di chiusura domenicale e festiva e determinare liberamente l'orario di apertura, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 2, gli esercizi di seguito elencati a condizione che l'attività sia esercitata in forma esclusiva o comunque su almeno l'80% della superficie di vendita dell'esercizio:

- le rivendite di generi di monopolio;
- le rivendite di giornali, riviste e periodici;
- le gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo, oggetti religiosi, artigianato locale.

2. Gli esercizi di cui al comma precedente possono osservare il limite orario di chiusura delle ore 24 non superando complessivamente 13 ore giornaliere.

3. Gli esercizi artigianali di produzione alimentare potranno effettuare la vendita al pubblico non prima delle ore 7 e non oltre le ore 24.

Art. 5 – Cartello indicatore. Tutti gli esercizi di vendita sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Art. 6 - Sanzioni. Le violazioni delle disposizioni in materia di obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa nelle giornate domenicali e festive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 ad €. 2.000,00 per la tipologia di esercizi di vicinato e da €. 2.000,00 ad €. 5.000,00 per la tipologia delle medie strutture.

In caso di reiterazione può essere disposta la sospensione dell'attività ai sensi dell'art.5 ter, comma 2 della L.r. 22/2000.

Art.7 - Abrogazioni. 1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione all'albo pretorio del Comune. Con l'entrata in vigore sono abrogate tutte le precedenti disposizioni sindacali in materia.